

## **INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI – D.M. DEL 6 APRILE 2020 E MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INDENNITA' DI 600 EURO**

In data odierna è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport, il decreto ministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 da parte dei collaboratori sportivi, così come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia".

La presentazione delle domande di indennità dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva sul sito di Sport e Salute dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile sino al 30 aprile 2020. Le risorse a disposizione di Sport e Salute per l'erogazione del bonus di 600 euro sono pari a 50 milioni di euro e verranno destinate, in ordine cronologico ed in via prioritaria, a quei collaboratori che nel corso del 2019 hanno maturato compensi sportivi non superiori ai 10.000 euro. Le ulteriori richieste verranno evase nei limiti delle risorse ancora disponibili.

Sport e Salute verificherà la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa; effettuerà idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite. Potrà inoltre richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie, o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.

Le domande, se complete di tutta la documentazione richiesta, verranno approvate in ordine cronologico di ricevimento sino alla concorrenza delle disponibilità stanziare.

L'indennità verrà corrisposta esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN dell'avente diritto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Per poter usufruire dell'erogazione del bonus, i collaboratori sportivi dovranno autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di:

- Essere titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in corso alla data del 17 marzo 2020;
- NON rientrare nelle previsioni di cui all'art. 27 del D.L. "Cura Italia" (ossia: titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). In questo caso, l'indennità deve essere richiesta direttamente sul sito internet dell'INPS.
- NON aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- NON aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- NON aver beneficiato delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge "Cura Italia".

Ai fini della presentazione della domanda, si consiglia pertanto di seguire le seguenti indicazioni:

- a. Verificare i compensi sportivi ricevuti nel corso del 2019. Per la verifica dell'importo ricevuto si raccomanda, alternativamente, di:
  - controllare l'importo complessivo dei compensi certificati con certificazione unica dai vari sostituti di imposta nei confronti dei quali nel corso del 2019 sono intercorsi rapporti di collaborazione sportiva e di carattere amministrativo-gestionale, se è già stata ricevuta la Certificazione Unica 2020 (anno di imposta 2019);
  - controllare sul proprio conto corrente i pagamenti ricevuti nel corso del 2019, se non è ancora pervenuta la Certificazione Unica 2020. Si rammenta infatti che compensi maturati a cavallo d'anno potrebbero essere stati percepiti nell'anno successivo a quello di effettiva competenza.

- b. Verificare che il rapporto di collaborazione (anche di natura amministrativo-gestionale) rientri nell'ambito di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI;
- c. Avere disponibili sul proprio pc/tablet la seguente documentazione in formato pdf:
- copia fronte-retro del documento di identità e codice fiscale;
  - contratto di collaborazione/lettera di incarico firmato dai contraenti, o in mancanza di questo la prova dell'avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020. Si dovranno disporre i dati delle collaborazioni sportive prestate (nominativo delle parti contraenti completo di codice fiscale e/o partita iva, durata, compenso, tipologia della prestazione);
  - indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare;
  - codice IBAN per l'accredito della somma, intestato al richiedente avente diritto.

La procedura di presentazione della domanda di indennità si articolerà in 3 fasi:

1. Prenotazione tramite invio di un sms con il proprio codice fiscale al numero che sarà pubblicato in data 7 aprile sul sito internet di Sport e Salute. Dopo aver inviato l'sms si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2. Accredito sul sito internet Sport e Salute, secondo le modalità che verranno indicate sul sito stesso, inserendo il codice di prenotazione ricevuto con sms, il codice fiscale ed il proprio indirizzo e-mail;
3. Compilazione della domanda, allegando tutta la documentazione richiesta, ed autodichiarando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti per poter usufruire del bonus riservato ai collaboratori sportivi. Al termine della procedura verrà rilasciata una notifica di avvenuta ricezione.

I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute verranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito internet di Sport e Salute al seguente indirizzo:

<https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html>